

IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CALVENE - ANNO 2016

Il giorno 22 (ventidue), del mese di dicembre dell'anno **2016**, presso la sede del Comune di Calvene (VI), si è riunita la delegazione trattante per l'esame del contratto decentrato integrativo – **anno 2016** del personale dipendente (non titolare di posizione organizzativa) del Comune di Calvene (VI).

Le parti negoziali composte da:

Delegazione di parte pubblica (deliberazione di G.C. n. 40 del 09.06.2011) nelle persone:

- Dott.ssa Tedeschi Caterina – Segretario Comunale – Presidente, coadiuvata dal Dott. Matteo Pierobon – Responsabile Area Contabile del Comune di Calvene

- Sig. ra Sartori Daniela – Responsabile Area Amministrativa/Tributi – Componente;

Parte Sindacale

R.S.U.

- Sig. geom. Pozzan Giovanni

Organizzazione sindacale

- Sig.ra Alberton Margherita - CISL

Visti:

- l'art. 4, comma 1, del C.C.N.L. sottoscritto in data 1.04.1999;
- l'art. 4, comma 2, del citato C.C.N.L. nonché l'art. 16, comma 2, del C.C.N.L. 31.03.1999 concernenti le materie da sottoporre alla contrattazione decentrata integrativa;

Richiamati i seguenti CC. CC. N. L.:

- sottoscritto in data 14.09.2000;
- sottoscritto in data 05.10.2001 per il biennio economico 2000/2001;
- sottoscritto in data 22.01.2004 per il quadriennio normativo 2002/2005, biennio economico 2002/2003;
- sottoscritto in data 09.05.2006 per il biennio economico 2004/2005;
- sottoscritto in data 11.04.2008 per il quadriennio normativo 2006/2009, biennio economico 2006/2007;
- sottoscritto in data 31.07.2009 per il biennio economico 2008/2009;

Ritenuto di procedere all' approvazione dell' accordo decentrato integrativo per l'anno 2016, al fine di determinare le modalità di utilizzo delle risorse di cui agli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004;

Visti i seguenti provvedimenti:

- il Provvedimento del Nucleo di Valutazione n. 3 del 13.06.2016;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 13.06.2016 con cui è stata disposta l'integrazione della parte variabile del fondo 2016, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del C.C.N.L. del 1.04.1999, pari al 1,2% su base annua del monte salari anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nella misura di € 1.509,77;
- le determinazioni del Responsabile dell' Area Economico Finanziaria n. 16 del 20.06.2016 con la quale è stato determinato provvisoriamente il fondo e la n. 23 del 21.12.2016 con la quale è stato determinato definitivamente il fondo delle risorse destinate all' incentivazione

delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - anno 2016 (risorse decentrate) di cui agli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. sottoscritto il 22.01.2004;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- di G.C. n. 58 del 08.09.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e s.m. ed i.;
- di G. C. n. 11 del 16.02.2016 con la quale è stato approvato il Programma triennale per la prevenzione della corruzione per il periodo 2016/2018 (Legge n. 190/2012), che include il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità (ex. D. Lgs. n. 33/2013 e s.m. ed i.);
- di C.C. n. 9 del 15.03.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018;
- di G.C. n. 22 del 15.03.2016 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione per l'anno 2016;
- di G.C. n. 41 del 13.06.2016 con la quale è stato approvato il Piano degli obiettivi anno 2016;

Considerato che:

- nella quantificazione del Fondo Risorse Decentrate anno 2016 si deve tenere conto anche del disposto dell'art. 1, comma 236, della Legge 28/12/2015 n. 208 in base al quale "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";

Visto l'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001 il quale dispone che: "L'attribuzione di benefici economici ai dipendenti può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale".

Viste le seguenti direttive:

- circolare della R.G.S. del 23.12.2010, n. 40;
- circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento funzione pubblica del 22.02.2011;
- circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 15.04.2011, n. 12 sulla applicazione pratica dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010;
- la Legge 27.12.2013, n. 147 art. 1, comma 456;
- Circolare RGS n. 8/2015.

Dopo confronto le parti sottoscrivono l'allegata ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l'annualità 2016.

Art. 1

Materie regolate dalla contrattazione decentrata

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo – d'ora in poi denominato C.C.D.I. - disciplina le modalità di erogazione del trattamento retributivo accessorio.
2. Per quanto non derogato dal presente contratto si fa riferimento al precedente CC.CC.D.I., ed ai precedenti C.C.D.I. ed ai contratti collettivi nazionali.

Art. 2

Oggetto e durata del contratto decentrato integrativo

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente in servizio a tempo indeterminato e determinato, incluso il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.
2. Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha efficacia dal 1° gennaio 2016, fatta salva diversa decorrenza indicata nei singoli articoli.
3. Le clausole del presente C.C.D.I. trovano applicazione anche successivamente alla sua scadenza (31.12.2016), fino alla stipulazione di un nuovo contratto.

Art. 3

Interpretazione autentica delle clausole controverse

1. Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo di interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola contrattuale.

Art. 4

Costituzione del fondo 2016 (artt. 31 e 32 – C.C.N.L. 2002-2005)

Le risorse stabili aventi carattere di certezza, stabilità e continuità di cui all'art. 31, c. 2 del C.C.N.L. 22.01.2004 e quelle variabili aventi carattere di eventualità e variabilità di cui all'art. 31, c. 3 del C.C.N.L. 22.01.2004, sono quantificate **in € 20.626,30** (al netto delle riduzioni previste dall'art. 9, comma 2-bis della L. 122/2010, di conversione del D.L. 78/2010 - modificato ed integrato dall'art. 1, comma 456, della L. 27.12.2013, n. 147 e al netto della decurtazione per effetto della riduzione di personale rispetto all'anno precedente che da 6,25 unità passa a 5,50 unità).

Risultano così distinte:

- **risorse stabili:** + € **19.116,53**;
- **risorse variabili:** + € **1.509,77** (integrazione 1,2% art. 15, comma 2, C.C.N.L. 1998-2001) come risulta **nell'allegato 1**, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Nella quantificazione di cui sopra è stato contemplato:

l'incremento dello 0,60% del monte salari 2005, ai sensi del disposto di cui all'art. 8, comma 2, del C.C.N.L. 11.04.2008, applicabile anche negli anni successivi al 2008, essendo finalizzato a finanziare le risorse decentrate stabili.

Tali risorse sono destinate al trattamento accessorio, costituiscono un unico fondo per l'anno di riferimento e vengono destinate alla remunerazione degli istituti contrattuali come indicato **nell'allegato 2)** che forma parte integrante del presente contratto.

Art. 5

Utilizzo risorse stabili destinate al finanziamento delle progressioni orizzontali di cui all'art. 5 del C.C.N.L. del 31.03.1999

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del C.C.N.L. del 22.01.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo di cui al precedente art. 4.
2. Le progressioni economiche già riconosciute fino al 2010, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. b), del C.C.N.L. del 1.04.1999, finanziate con risorse decentrate stabili, sono pari ad € **13.364,91 come da allegato 2).**

Art. 6

Criteri per la progressione economica all'interno della categoria

1. Si elaborano i seguenti criteri per la progressione orizzontale:
ai fini della progressione economica orizzontale, secondo la disciplina dell'art. 9, comma 1, del C.C.N.L. del 11.04.2008 che riprende l'art. 5 del C.C.N.L. del 31.03.1999, il lavoratore, a tempo indeterminato, deve essere in possesso sia del requisito di un periodo minimo di permanenza nella

- posizione economica pari a 24 mesi al 31 dicembre dell'anno precedente all'anno di riferimento contrattuale, che del requisito di attività di ruolo prestata per almeno 4 anni presso l'Ente.
2. Per il personale appartenente alla categoria D, posizione organizzativa, la valutazione viene effettuata dal Segretario; per gli altri dipendenti la valutazione sarà effettuata dal Responsabile di Area.
 3. La valutazione sarà effettuata utilizzando la scheda allegata al C.C.D.I. 2010, sottoscritto il 10.11.2010. La progressione orizzontale sarà riconosciuta a coloro che hanno riportato i punteggi più elevati nella graduatoria della categoria ed in relazione al limite di spesa indicato dalla Amministrazione.
 4. In caso di parità di punteggio, la progressione sarà attribuita a colui il quale ha avuto una precedente progressione (sia verticale che orizzontale) in epoca più antica o, in subordine, a colui il quale abbia fruito di meno progressioni (sia verticali che orizzontali) o, infine, a colui il quale vanta la maggiore anzianità di servizio presso l'ente.
 5. Si specifica che non si prevedono progressioni per l'anno 2016.

Art. 7

Utilizzo risorse stabili destinate al finanziamento dell' indennità di comparto

1. Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione, per l'anno 2016, dell' indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati in tabella D del C.C.N.L. del 22.01.2004.
2. Le quote mensili dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili sono per l'anno 2016 pari a € **2.447,16** come da **allegato 2).**

Art. 8

Utilizzo risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività

Il fondo di cui all'art. 15 del C.C.N.L. 1.04.99, di cui allegato 2), è destinato alla erogazione dei seguenti compensi, dettagliati nei successivi articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14:

- a) indennità responsabilità per **funzioni di “ufficiale di stato civile e anagrafe”** (art. 17, comma 2, **lett. i**, del C.C.N.L. dell' 1.04.1999, come modificato dall'art. 36, comma 2, del C.C.N.L. 22.01.2004);
- b) indennità di **chiamata/pronto intervento** (art. 17, comma 2, **lett. e**) del C.C.N.L. dell' 1.04.1999);
- c) indennità di **rischio** per i dipendenti che svolgono attività manutentive esterne (art. 37 del C.C.N.L. del 14.09.2000, come modificato dall'art. 41 del C.C.N.L. del 22.01.2004);
- d) indennità di **disagio** (art. 17, comma 2, **lett. e**) del C.C.N.L. dell'1.04.1999) per il dipendente che svolge anche attività di messo comunale, oltre a quelle ordinariamente effettuate;
- e) progetti **finalizzati** ex art. 17, comma 2, lett. a, del C.C.N.L. 1998/2001;
- f) produttività **collettiva** in relazione all'attività svolta per il raggiungimento degli obiettivi gestionali (Obiettivi stabiliti con la deliberazione di G.C. n. 41 del 13.06.2016), ex art. 17, comma 2, lett. a), del C.C.N.L. 1.04.1999 da erogare secondo l'utilizzo di tabella predisposta dal nucleo di valutazione, allegata al precedente C.C.D.I. 2013.

Art. 9

Indennità responsabilità per specifiche responsabilità (funzioni di “ufficiale di stato civile e anagrafe”)

E' corrisposta l'indennità di € **300,00** alla dipendente assegnata all'Area Amministrativa/Tributi che svolge le funzioni di “ufficiale di stato civile e anagrafe”, con il conferimento delle relative funzioni con atto datoriale, assicurando la continuità dei servizi (art. 17, comma 2, **lett. i**, del C.C.N.L. dell' 1.04.1999, come modificato dall'art. 36, comma 2, del C.C.N.L. 22.01.2004).

L'importo del compenso è erogato a mese intero in relazione al periodo dell'incarico ma, indipendentemente dai giorni effettivamente lavorati

Art. 10
Indennità di chiamata/pronto intervento

1. Nell' impossibilità di articolare, a causa dell'esiguità del personale, un adeguato servizio di reperibilità, il personale che svolge attività manutentiva esterna assicura comunque il servizio per far fronte ad eventi non programmabili ed indifferibili (cimitero, strade, calamità naturali, ecc.).
2. Compete all'Ufficio Tecnico Comunale, in relazione alle esigenze organizzative che si intendono soddisfare, individuare il lavoratore da chiamare.
3. Al lavoratore spetta l'indennità di € 30,00 per chiamata/pronto intervento (art. 17, comma 2, lett. e) del C.C.N.L. dell'1.04.1999), oltre alle ore straordinarie effettivamente svolte, per un numero massimo di n. 8 chiamate (Valore del progetto € 240,00).
4. Le parti, semestralmente, verificano in contraddittorio la corretta applicazione della norma.
Le somme non erogate confluiranno nella quota del fondo destinata a produttività collettiva

Art. 11
Indennità di rischio

1. Ai sensi dell'art. 37 del C.C.N.L. del 14.09.2000, integrato dall' art. 41 del C.C.N.L. del 22.01.2004, l' indennità di rischio continua ad essere corrisposta, con le modalità e nelle misure fissate dalla contrattazione collettiva nazionale (**€ 30,00 lorde mensili per 11 mensilità**), al lavoratore esterno del servizio manutentivo in considerazione della particolare natura della prestazione lavorativa (guida automezzi, potatura piante, attività di cantiere, ecc.), per **€ 330,00**.
Personale interessato: Collaboratore tecnico pratico.

Art. 12
Indennità di disagio

1. Ai sensi **dell'art. 17, comma 2, lett. e) del C.C.N.L. del 1.04.1999** verrà corrisposta l' indennità di disagio di **€ 330,00** (€ 30,00 lorde mensili per 11 mensilità), alla figura professionale "messo comunale", in relazione al disagio per l'attività resa contestualmente all'attività ordinaria di competenza nonché per la disponibilità ad intervenire in qualsiasi Area in caso di assenza di personale.

Art. 13
Progetti finalizzati

1. L'Amministrazione comunale propone di mantenere la qualità di alcuni servizi con lo scopo di ottenere un concreto beneficio dei servizi pubblici per l'utenza.
Nell'anno 2016 viene confermato il seguente progetto:

a) Progetto emergenza neve: tale progetto mira a garantire un costante sgombero della neve dalle strade e, in tal modo, una riduzione al minimo del disagio per i cittadini;
In mancanza di neve, il valore del progetto è dimezzato al 50% e il relativo compenso è erogato per la disponibilità del dipendente ad intervenire.

Personale interessato: Collaboratore tecnico- pratico - Area Tecnica.

Valore progetto: € 500,00

Il compenso sarà rapportato al periodo di servizio reso dal lavoratore dipendente (con decorrenza dall'assunzione o fino alla cessazione) ed erogato secondo la proposta del Responsabile di Area interessato, previo riscontro della qualità dei servizi resi.

Le somme non erogate confluiranno nella quota del fondo destinata a produttività collettiva.

Art. 14
Produttività collettiva

1. La quota presunta disponibile del fondo **per l'anno 2016 di € 3.114,23** viene utilizzata per compensare le attività svolte dai dipendenti in relazione agli obiettivi posti dalla Amministrazione con i documenti programmatici.
2. Tali risorse sono suddivise tra le Aree in cui è articolata la struttura organizzativa dell'Ente, in relazione agli obiettivi gestionali assegnati con il piano delle risorse e degli obiettivi 2016, con il P.E.G. 2016 ed agli obiettivi specifici raggiunti, desunti dalle Relazioni dei Responsabili delle Aree e mediante l'utilizzo di tabella predisposta dal nucleo di valutazione, allegata al precedente C.C.D.I. 2013.
3. Nella ripartizione si terrà conto della durata del rapporto e della percentuale di prestazione lavorativa se trattasi di rapporto di lavoro part-time.

Art. 15
Incentivi derivanti da norme legislative
(art. 15, comma 1, lett. K del C.C.N.L. dell'1.04.1999)

1. Si conviene che le attività cui destinare tali incentivi siano rappresentate dai servizi legati all'ingegneria ed all'architettura già previsti dalla normativa sull'appalto delle opere pubbliche (art. 93, commi 7 bis e segg. del D. Lgs. n. 163 /2006 e art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016) o da altre risorse specifiche per disposizioni di legge o di prestazioni e/o risultati del personale. Per l'anno 2016 non risultano somme destinate agli incentivi derivanti da norme legislative previste dall'art. 15 c. 1 lett. K del C.C.N.L. del 01.04.1999.

Art. 16
Lavoro straordinario

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14 del C.C.N.L. dell'1.04.1999, il fondo per il lavoro straordinario viene quantificato nella misura indicata nell'apposito prospetto **allegato 3)** al presente contratto.

Le somme non erogate confluiranno nella quota del fondo destinata a produttività collettiva.

Art. 17
Liquidazione del fondo accessorio

1. Vengono liquidate mensilmente i seguenti emolumenti:
 - indennità di rischio,
 - progressione economica nella categorie,
 - indennità di comparto.
2. Tutte le altre somme sono liquidate previa verifica dell'attività effettivamente resa.

Calvene li, 22/12/2016

Delegazione di parte pubblica
f.to Dott.ssa Caterina Tedeschi – Presidente

Responsabile area contabile
f.to Dott. Matteo Pierobon

f.to Sig. ra Sartori Daniela – Componente

Parte sindacale

f.to Geom. Pozzan Giovanni – R.S.U

f.to Sig. Sig.ra Alberton Margherita - Rappresentante C.I.S.L.

(Allegato 1)

COSTITUZIONE FONDO 2016

(Verbale N.d.V. 3/2016 - Deliberazione G.C. n. 42/2016 – Determinazioni del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria n. 16 e n. 23 /2016)

Le risorse che costituiscono il fondo per **l'anno 2016** risultano così individuate:

1. Risorse stabili

a) Importo unico consolidato (art. 31, 2° comma, C.C.N.L. del 22/01/2004) €.....	19.258,46
b) Retribuzione individuale di anzianità personale cessato (art. 4, co. 2, C.C.N.L. del 5/10/2001)	€.....0,00
c) 0,62% monte salari 2001 (art. 32, comma 1°, C.C.N.L. 22/01/04	€.....923,40
d) 0,50 monte salari 2001 (art. 32, comma 2°, C.C.N.L. 22/01/04)	€.....744,68
e) importo correlato alla rivalutazione del fondo progressioni..... (art. 4 C.C.N.L. 9.05.2006 e dichiarazione congiunta n. 4 del C.C.N.L. 9.05.2006 e n. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004)	€.....2.787,44
f) 0,50% monte salari 2003 (art. 4, comma 1, del C.C.N.L. del 9.05.2006) €	0,00
g) 0,60 monte salari 2005 (art. 8 c. 2 CCNL 11/04/2008).....	€.....1.027,91
h) consolidamento decurtazione anni 2011-2014 dal 2015 in poi.....	€..... - 2.812,68
i) decurtazione anno 2016 per effetto della riduzione di personale rispetto all'anno precedente (2015).....	€..... - 2.812,68
<u>TOTALE RISORSE STABILI.....</u>	<u>€.....19.116,53</u>

2. Risorse variabili

i) art. 15, comma 2, del C.C.N.L. dell'1.04.1999 (1,2 M.S. 1997)	€ 1.509,77
<u>TOTALE RISORSE VARIABILI</u>	<u>€.....1.509,77</u>

Totale Fondo Produttività - 2016 (punti 1 + 2).....€ 20.626,30

Risorse ex art. 15, comma 1, lett. K, C.C.N.L. del 1.04.1999

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale:

Recupero evasione ICI	€ 0,00
TOTALE lett. K	€.....0,00
<u>TOTALE GENERALE - 2016.</u>	<u>€ 20.626,30</u>

(Allegato 2)

IPOTESI RIPARTIZIONE FONDO 2016

Fondo 2016	€ 20.626,30
a) Compensi già erogati	
Indennità rischio e disagio (art. 41, C.C.N.L. del 22.01.2004)	€ 330,00
Progressioni economiche orizzontali (art. 17, comma 2, lett. b, del C.C.N.L. dell'1.04.1999)	€ 13.364,91
Indennità di comparto a carico fondo (art. 33 del C.C.N.L. 22.01.2004)	€ 2.447,16
Totale 1)	€ 16.142,07
b) Compensi da erogare	
Indennità di chiamata (€ 30,00 a chiamata - art. 17, comma 2, lett. e) C.C.N.L. 1.04.1999)	€ 240,00
Indennità disagio (€ 30,00 lordi mensili x 11 mensilità - art. 41 C.C.N.L. 22.01.2004)	€ 330,00
Compensi per funzioni di "ufficiale stato civile e anagrafe" (art. 17, co. 2, lett. i, del C.C.N.L. 1.04.1999)	€ 300,00
Nuovo servizio ex art. 15, comma 5, del C.C.N.L. 1.04.1999	€ 0,00
Progressioni orizzontali 2016	€ 0,00
Progetti finalizzati	€ 500,00
Produttività per performance organizzativa operativa/gestionale	€ 3.114,23
Totale 2)	€ 4.484,23
Totale 1) e 2)	€ 20.626,30
c) Compensi ex art. 15, lett. k del C.C.N.L. 1.04.1999	€ 0,00
Totale 1), 2) e 3)	€ 20.626,30

(Allegato 3)

FONDO LAVORO STRAORDINARIO

Art. 14 C.C.N.L. 1° aprile 1999 economico 1998/1999 - normativo 1998/2001	
Descrizione risorse	Importo
Monte spesa per lavoro straordinario sostenuta nell'anno 1998	€ 773,20
Riduzione 3%= economie che confluiscono nelle risorse art. 15	€ 23,20
Riduzione personale cessato - Legge n. 208/2015	/ //////////////
Totale Fondo per lavoro straordinario	€ 750,00